

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTROLLI DI CONFORMITÀ
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CUP: C19E10003090009**

TRA


L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO (UNIONCAMERE DEL VENETO), con sede in Venezia - Marghera, Via delle Industrie n. 19/D, Codice Fiscale 80009100274 (qui di seguito per brevità "UCV"), in persona del Direttore dott. Gian Angelo Bellati, domiciliato per la carica come sopra specificato

E

L'ISTITUTO ITALIANO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI OTTICI - CERTOTTICA SCARL con sede in Località Villanova, zona Industriale 32013 Longarone (BL), Codice Fiscale e Registro Imprese BL 00790870257, in persona del legale rappresentante Luigino Boito, domiciliato per la carica come sopra specificato

PREMESSO

- che l'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito, ai sensi della legge n. 59/1997, alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli U.P.I.C.A., in particolare con riguardo ai compiti in materia di controlli di conformità dei prodotti;
- che le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), nell'ambito della loro funzione di vigilanza, esplicano ispezioni, verifiche e controlli circa il rispetto delle norme sulla produzione e commercializzazione di determinati beni: esaminano le etichette dei prodotti tessili, elettrici, giocattoli e DPI - Dispositivi di Protezione Individuale, riscontrano la marcatura CE e la corrispondenza dei dati riportati sulle stesse, confrontandoli con le normative internazionali ed eventualmente con i dati dei documenti commerciali di fornitura, qualora un prodotto risulti non conforme alla normativa, procedono al prelievo e all'analisi per la verifica;
- che l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (Unioncamere del Veneto) è la struttura che associa tutte le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Regione, svolgendo attività di coordinamento delle Camere associate e curando l'attuazione di attività camerali di interesse comune;



- che la Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3304, del 21 dicembre 2010, recante "Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 'Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo'. Approvazione programma delle iniziative da realizzare per la tutela dei consumatori e degli utenti, anno 2010", hanno sottoscritto la "Convenzione per la realizzazione del progetto 'Misure per la qualità e la sicurezza dei prodotti in commercio e per la promozione del made in Italy e delle produzioni regionali'".
- che il Gruppo di Lavoro Camerale (GLC) istituito nell'ambito dell'attuazione dell'attività *Verifica della qualità dei beni e dei servizi in Veneto* ha suddiviso le attività di controllo di 'I livello' dei prodotti fra le CCIAA nel seguente modo: giocattoli – ROVIGO, VENEZIA, VICENZA; prodotti elettrici – BELLUNO, PADOVA, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA; DPI – VENEZIA, VICENZA; prodotti tessili – TREVISO, VENEZIA, VERONA, VICENZA.
- che Unioncamere del Veneto ha quindi contattato e successivamente selezionato i maggiori e qualificati Istituti nazionali di analisi dei prodotti, tra gli accreditati ACCREDIA e notificati dalla UE, chiedendo la disponibilità e il preventivo per lo svolgimento delle attività di controllo di II livello previste dal Progetto di cui sopra, comparando ponderatamente le rispettive offerte, data la disomogeneità delle stesse;
- che pertanto Unioncamere del Veneto stipula la presente convenzione in nome e nell'interesse delle Camere associate al fine di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dei suddetti controlli di II livello cui sopra da parte di soggetti dotati dell'indispensabile qualificazione tecnico-professionale;

CONSIDERATO CHE

è comune convincimento, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, rafforzare e migliorare il controllo e la verifica della pericolosità e/o non conformità alla normativa tecnica vigente dei prodotti immessi in commercio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. UCV affida a Certottica l'incarico di eseguire le analisi su campioni di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) prelevati sul mercato in attuazione del Progetto di cui alle premesse, sulla base di eventuali segnalazioni di prodotti non conformi o in conseguenza



degli esiti della ordinaria attività di controllo, di tipo documentale, effettuata dall'ufficio metrico della CCIAA territorialmente competente.

2. Ciascuna delle CCIAA che partecipa all'attuazione del Progetto di cui alle premesse è direttamente beneficiaria del servizio oggetto della presente convenzione e provvederà in maniera autonoma all'acquisto dei campioni di prodotto da analizzare, alla specificazione nel relativo verbale di prelievo dell'origine del prodotto e del punto vendita nel quale è stato acquistato nonché al recapito dei medesimi campioni tramite corriere espresso a Certottica entro le seguenti scadenze:

- 1° invio entro il 30 giugno 2011;
- 2° invio entro il 30 settembre 2011;
- 3° invio entro il 30 novembre 2011.

3. Certottica si obbliga ad eseguire le analisi richieste sui DPI di I classe, entro 21 giorni lavorativi dalla data di consegna dei prodotti, secondo le migliori tecniche attualmente disponibili nonché a fornire alla fine di ogni mese ad Unioncamere del Veneto:


- a) un resoconto delle analisi eseguite nel corso del mese;
- b) un calendario delle analisi programmate nel corso del mese successivo;

ed alla CCIAA da cui proviene il campione, per ciascuna analisi eseguita, la dettagliata motivazione, comprendente anche i relativi riferimenti normativi, delle eventuali non conformità riscontrate sia nei campioni che nelle note informative, per queste ultime con particolare riferimento alle informazioni di cui al punto 7.2.1 della norma tecnica UNI EN 1836:2008. Nella relazione finale verrà inoltre evidenziata anche l'eventuale assenza nelle note informative delle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II del DLGS 475/1992 e s.m.i.

Ogni 7 giorni lavorativi di ritardo rispetto a quanto stabilito dal comma precedente, Certottica si obbliga a scontare del 5% il costo del servizio per cui si è verificato il ritardo.

4. Certottica si obbliga inoltre a concordare con Unioncamere del Veneto l'adozione di una procedura specifica per il caso in cui il soggetto presso cui è stato prelevato il campione richieda un controesame del medesimo. Le modalità operative della collaborazione sono descritte nel disciplinare operativo allegato con lettera A.

5. Per la determinazione del costo di ciascun servizio fornito si rinvia al preventivo e/o offerta pervenuto in data 07/03/2011, allegato al presente atto con la lettera B, ne forma parte integrante e sostanziale. Per ogni commessa verrà applicato uno sconto del 25% (venticinque per cento).



6. Il pagamento avverrà dietro presentazione ad Unioncamere del Veneto di fattura relativa al complesso delle prestazioni eseguite e verrà effettuato a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura.
7. La fattura dovrà contenere indicazione della Camera di Commercio per cui è stato eseguito il controllo, il CUP (codice unico di progetto): C19E10003090009.
8. La durata della presente convenzione decorre dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 con eventuale possibilità di proroga non superiore a quattro mesi.
9. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il regolamento vigente nel momento in cui è proposta la domanda arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, lì

UNIONCAMERE DEL VENETO

Il Direttore


Dr. Gian Angelo Bellati



CERTOTTICA SCARL

Il legale rappresentante

Dr. Luigino Boito.



ALLEGATO A

DISCIPLINARE CERTOTTICA – UNIONCAMERE DEL VENETO

Disciplinare operativo

tra

Certottica (Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici)

e

Unioncamere del Veneto

Dispositivi di Protezione Individuale



Disciplinare Operativo

**Certottica (Istituto Italiano per la
certificazione dei prodotti ottici)**

Unioncamere del Veneto (UCV)

Lo scopo del presente disciplinare operativo, convenuto tra Unioncamere del Veneto e Certottica (l'Istituto Italiano per la certificazione dei prodotti ottici, è quello di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori tramite dei controlli atti a monitorare la commercializzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (qui di seguito DPI) di I^a categoria¹, con particolare riferimento agli occhiali da sole, maschere da sci e occhiali da nuoto.

Le linee guida di riferimento per l'attuazione degli scopi di tale disciplinare sono le normative comunitarie e nazionali vigenti pertinenti alla tipologia del prodotto tutelato e alla regolamentazione del mercato comunitario. Nella fattispecie le normative di riferimento sono:

- Direttiva del consiglio 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Modificata da:

Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993;

Direttiva 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Direttiva 96/58/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996.

- Attuazione della direttiva 89/686/CEE del consiglio del 21 dicembre 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale, DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10. TESTO INTEGRATO Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relativamente ai dispositivi di protezione individuale.
- Direttiva 2001/95/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
- Decisione del consiglio del 22 luglio 1993 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica 93/465/CE.

Per facilitare la valutazione della conformità alla Direttiva dei DPI di I^a categoria, possono essere utilizzate le normative tecniche armonizzate² (ossia recepite da tutti gli stati membri della comunità europea), pubblicate dal CEN e riportate sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea e di ogni singolo stato membro. Nel caso specifico degli occhiali da sole e delle maschere da sci, le normative tecniche armonizzate di interesse sono:

- EN 1836:2005+A1:2007 "Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole
- "EN 174:2001 "Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa".

¹ Si definisce Dispositivo di Protezione Individuale qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza. La Direttiva Europea 89/686 classifica i DPI in tre categorie, a seconda del rischio al quale l'utilizzatore può essere esposto. I DPI di I^a categoria sono quei modelli di progettazione semplice di cui il progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se gradualmente, possono essere avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.

² Si definisce «norma»: una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

- norma internazionale: norma che è adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

- norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

- norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico.

In assenza di norme armonizzate, possono essere utilizzate norme nazionali e/o norme internazionali specifiche per il prodotto in oggetto. Le specifiche previste devono comunque permettere di valutare la conformità del prodotto a tutti i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Nel caso specifico degli occhiali da nuoto, vista l'assenza di una norma armonizzata specifica, si può prendere in considerazione lo standard britannico:

- BS 5883:1996 "Specification for – Surface swimming goggles".

La conformità degli occhiali viene di norma dichiarata dal fabbricante³, con riferimento alle normative tecniche armonizzate. Qualora tali normative tecniche non siano utilizzate, il fabbricante, nella documentazione tecnica deve indicare, assieme all'elenco dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza, applicabili al prodotto che intende immettere sul mercato, anche quali specifiche tecniche ha applicato durante la fase di valutazione della conformità del dispositivo ai requisiti essenziali sopra citati.

La Direttiva di riferimento impone al fabbricante di preparare la documentazione tecnica contenente informazioni atte a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili. L'obbligo entra in vigore nel momento in cui il prodotto viene immesso nel mercato, a prescindere dal luogo d'origine geografica. La documentazione deve riguardare il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

Le Direttive di nuovo approccio impongono al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità di preparare una dichiarazione CE di conformità al momento di immettere nel mercato il prodotto. In base alla procedura prescelta, la dichiarazione CE di conformità deve garantire che il prodotto soddisfi tutti i requisiti essenziali delle direttive applicabili.

La dichiarazione CE di conformità deve essere messa immediatamente a disposizione delle autorità deputate al controllo, su loro richiesta.

Tra le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità CE necessarie vi deve essere il nome e l'indirizzo del fabbricante, o del rappresentante autorizzato che risiede all'interno della Comunità Europea, che rilascia la dichiarazione.

Si possono prevedere due casi di attuazione del presente disciplinare.

- A) Il primo caso riguarda dei controlli da attuare su un numero ridotto di dispositivi, sui quali verranno eseguiti solo i test non distruttivi, in modo da mantenere il campione di riferimento inalterato. Verrà altresì analizzata la documentazione tecnica disponibile.
- B) Il secondo caso riguarda dei controlli da attuare su un numero maggiore di dispositivi, sui quali verranno eseguiti tutti i test previsti dalle norme tecniche di riferimento, al fine di valutare la conformità completa ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalle Direttive Europee di riferimento. Verrà altresì analizzata la documentazione tecnica disponibile.

A) CONTROLLI SU UN NUMERO RIDOTTO DI CAMPIONI – ESECUZIONE TEST NON DISTRUTTIVI

Procedura da seguire all'atto del controllo sul mercato in caso di esecuzione dei test non distruttivi.

Qualora, all'atto dei controlli attuati sul mercato in fase di commercializzazione dei prodotti, i funzionari delle Camere di Commercio sospettino la non conformità ai requisiti di salute e sicurezza, previsti dalla Direttiva

³ Per fabbricante s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità a suo nome. Le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome. Infine, chiunque modifichi la destinazione d'uso di un prodotto in modo che siano applicabili requisiti essenziali diversi o che il prodotto venga sostanzialmente modificato o ricostruito, creando pertanto un prodotto nuovo, immesso sul mercato comunitario, ha le stesse responsabilità del fabbricante.

Europea dei prodotti oggetto del predetto disciplinare, gli stessi provvedono al prelevamento del campione di DPI messo in commercio.

Nella stessa giornata in cui viene eseguita la contestazione, il funzionario della Camera di Commercio, preposto al servizio di controllo e vigilanza del mercato, emette un verbale e prende contatto direttamente con Certottica per l'esecuzione dei test non distruttivi da eseguire sul DPI sottoposto a fermo, per verificare la conformità o non conformità del dispositivo ai requisiti di sicurezza.

Il funzionario procede quindi con la consegna immediata a Certottica dei campioni di DPI da sottoporre ad accertamento di conformità - a mezzo corriere espresso con spedizione a carico delle Camere di Commercio o a carico del destinatario tramite spedizione con SDA (codice: partita IVA di Certottica: P.IVA BL 00790870257) con successivo addebito in fattura.

Una volta ricevuto il materiale, Certottica provvede, tramite personale preposto, ad analizzare i campioni e la documentazione allegata, se disponibile.

Tale analisi ha lo scopo di verificare la conformità dei prodotti sottoposti a fermo. L'analisi non prevede: distruzione, deformazioni o manipolazioni, che possano modificare le caratteristiche originali dei campioni.

Qui di seguito vengono specificate le verifiche eseguite sui diversi DPI presi in esame:

OCCHIALI DA SOLE:

Le verifiche tecniche vengono svolte utilizzando le specifiche previste dalla norma europea armonizzata EN 1836:2005+A1:2007. In particolare vengono eseguiti i seguenti test non distruttivi:

Requisiti del filtro:

- Potere ottico degli oculari clausola 4.2.
- Qualità materiali e superficie

Requisiti per occhiali da sole completi (Montature con filtri):

- Costruzione Generale clausola 5.2.
- Informazioni ed etichettatura clausola 7
- Analisi marcatura CE ex Direttiva Europea 89/686
- Esame Documentazione disponibile

MASCHERE DA SCI:

Le verifiche tecniche vengono svolte utilizzando le specifiche previste dalla norma europea armonizzata EN 174:2001 "Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa". In particolare vengono eseguiti i seguenti test non distruttivi:

Requisiti design e meccanici:

- Requisiti Generali clausola 4.1.
- Materiali clausola 4.2.

Requisiti ottici:

- Campo Visivo clausola 5.1.1.
- Requisiti delle lenti: potere rifrattivo clausola 5.1.2.
- Qualità materiali e superficie
- Informazioni ed etichettatura
- Marcatura CE
- Esame documentazione disponibile

OCCHIALI E MASCHERE DA NUOTO:

Le verifiche tecniche vengono eseguite secondo quanto previsto dalla norma non armonizzata BS 5883:1996 "Specification for – Surface swimming goggles". Qualora la documentazione tecnica e/o la nota informativa indichino che il fabbricante abbia utilizzato una diversa specifica tecnica per la valutazione della conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, se appropriata, verrà utilizzata la specifica indicata. In particolare vengono eseguiti i seguenti test non distruttivi:

Requisiti di sicurezza

- Requisiti generali clausola 4.1.
- Progettazione clausola 4.2.
- Componenti e materiali clausola 4.3.
- Informazioni ed etichettatura
- Marcatura CE
- Esame documentazione disponibile

Certottica si impegna a eseguire i test e a trasmettere gli esiti alle Camere di Commercio entro 48 ore dalla ricezione dei campioni, anticipando eventualmente via e-mail o fax i rapporti di prova emessi con i risultati ed eventualmente la relazione tecnica rilasciata dal responsabile tecnico.

I campioni e gli originali dei rapporti di prova vengono successivamente inviati indietro, tramite corriere, segnalato dalla Camera di Commercio, oppure tramite SDA a spese di Certottica, con addebito del costo successivo in fattura.

B) CONTROLLI SUL NUMERO DI CAMPIONI PREVISTO DALLA NORMA TECNICA - ESECUZIONE TEST COMPLETI

Procedura da seguire all'atto del controllo sul mercato in caso di esecuzione dei test completi

Qualora i funzionari delle Camere di Commercio dispongono di un maggior numero di dispositivi da poter far testare, procedono a inviare i campioni a Certottica, la quale provvede a effettuare tutti i test completi, previsti dalle norme armonizzate e/o dalle specifiche dichiarate del produttore. Tale verifica tecnica ha lo scopo di valutare la conformità dei dispositivi ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva comunitaria 89/686/CE.

Alcune prove tecniche eseguite in questo caso possono avere carattere distruttivo, pertanto i campioni testati non possono essere riutilizzati o in genere ritestati.

Qualora si verifichi quanto sopra, l'autorità competente provvede ad inviare a Certottica un numero concordato di campioni, che dipende dalla diversa tipologia di DPI che si vuol testare, tramite corriere o mezzo idoneo, specificando l'autorità competente che ha provveduto al sequestro dei campioni, le caratteristiche e la tipologia dei campioni e il nominativo a cui debbano essere intestati i rapporti di prova relativi alle analisi tecniche.

Una volta ricevuti i campioni, Certottica si riserva di comunicare all'ente competente la tempistica necessaria al completamento delle prove (comunque non superiore ai 21 giorni lavorativi). Al termine delle prove Certottica emette un rapporto di prova per modello di dispositivo testato e provvede a far pervenire all'ente incaricato copia cartacea in originale del/i rapporti di prova e dei campioni testati, a mezzo corriere, segnalato dalla Camera di Commercio oppure tramite SDA a spese di Certottica, con addebito del costo successivo in fattura.

Se necessario, un campione di ogni dispositivo testato verrà trattenuto presso Certottica per un anno.

Qui di seguito vengono specificate le verifiche che verranno eseguite sui diversi Dispositivi di Protezione Individuale presi in esame:



OCCHIALI DA SOLE:

Le verifiche tecniche vengono svolte utilizzando le specifiche previste dalla norma europea armonizzata EN 1836:2005+A1:2007. In particolare vengono eseguiti i seguenti test obbligatori completi, previsti dalla norma tecnica:

Requisiti del filtro:

- Fattore di trasmissione (S=sfumati; P=polarizzante) clausola 4.1.
- Fattore di trasmissione filtri fotocromatici clausola 4.1.4.1.
- Fattore di trasmissione filtri polarizzanti clausola 4.1.4.2.
- Fattore di trasmissione filtri degradanti clausola 4.1.4.3.
- Potere ottico degli oculari clausola 4.2.
- Luce diffusa clausola 4.3.
- Qualità dei materiali e superficie clausola 4.4.
- Robustezza minima clausola⁴ 4.5.1.
- Resistenza alle radiazioni clausola 4.6.
- Infiammabilità clausola 4.7.

Requisiti per occhiali da sole completi (Montature con filtri):

- Costruzione Generale clausola 5.2.
- Robustezza minima clausola 5.3.1.
- Infiammabilità clausola 5.4.
- Materiale per la fabbricazione (rilascio nichel) clausola 5.5
- Informazioni ed etichettatura clausola 7
- Analisi marcatura CE ex Direttiva Europea
- Esame Documentazione disponibile

I campioni richiesti per l'esecuzione dei test completi sono 5 per gli occhiali da sole in plastica e 7 per gli occhiali da sole in metallo, sui quali verrà eseguita anche la prova del rilascio del nichel, secondo la norma tecnica EN 12472/EN1811.

MASCHERE DA SCI:

Le verifiche tecniche vengono svolte utilizzando le specifiche previste dalla norma europea armonizzata EN 174:2001 "Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa". In particolare vengono eseguiti i seguenti test obbligatori completi, previsti dalla norma tecnica:


Requisiti design e meccanici:

- Requisiti Generali clausola 4.1.
- Materiali clausola 4.2.
- Adattamento clausola 4.3.
- Ventilazione clausola 4.4.

Requisiti ottici:

- Campo Visivo clausola 5.1.1.
- Requisiti delle lenti: qualità dei materiali e superficie, luce diffusa, fattore di trasmissione, resistenza all'irraggiamento, potere rifrattivo clausola 5.1.2.
- Resistenza meccanica clausola 5.2.
- Protezione da acqua e neve clausola 5.3.

⁴ Qualora dichiarata dal fabbricante verrà eseguita la prova di "robustezza incrementata" anziché "robustezza minima".



- Resistenza all'accensione clausola 5.4.
- Pulizia e cura clausola 5.5.

I campioni richiesti per l'esecuzione dei test completi sono 10.

OCCHIALI E MASCHERE DA NUOTO:


Le verifiche tecniche vengono svolte utilizzando le specifiche previste dalla norma europea non armonizzata BS 5883:1996 "Specification for – Surface swimming goggles", se applicabile, altrimenti viene utilizzata la specifica tecnica dichiarata dal fabbricante.

In particolare vengono eseguiti i seguenti test obbligatori completi, previsti dalla norma tecnica:

Requisiti di sicurezza

- Requisiti generali clausola 4.1.
- Progettazione clausola 4.2.
- Componenti e materiali clausola 4.3.
- Lenti (caratteristiche generali, resistenza all'impatto, analisi difetti) clausola 4.4.1. - 4.4.3.
- Informazioni ed etichettatura
- Marcatura CE
- Esame documentazione disponibile

I campioni richiesti per l'esecuzione dei test completi sono 8.





Longarone, 7 marzo 2011

Preventivi 2011 test su DPI I^ categoria

LISTINO TEST COMPLETI

Tutti i prezzi sono già scontati del 25%

I rapporti di prova sono redatti in lingua italiana, a richiesta posso essere redatti in lingua inglese.

Tipo di dispositivo	Normativa di riferimento	Campioni richiesti per le prove	Costo delle prove per modello
Maschere da sci	EN 174:2001	9	532,50 + IVA
Occhiali Sole in metallo filtri normali	EN 1836:2005/A1:2007	7	593,00 + IVA
Occhiali Sole in metallo filtri sfumati - polarizzanti	EN 1836:2005/A1:2007	7	657,00 + IVA
Occhiali Sole in plastica filtri normali	EN 1836:2005/A1:2007	5	443,00 + IVA
Occhiali Sole in plastica filtri sfumati - polarizzanti	EN 1836:2005/A1:2007	5	507,00 + IVA
Occhiali e maschere da nuoto	BS 5883:1996	5	375,00 + IVA